



**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO**

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 1 di 9

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO**



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 2 di 9

INDICE

Art. 1 - Il Consiglio	3
Art. 2 - Nomina dei Consiglieri	3
Art. 3 - Elezione del Presidente	3
Art. 4 - Elezione del Vicepresidente	3
Art. 5 - Attribuzioni del Presidente	3
Art. 6 - Prerogative del presidente	3
Art. 7 - Attribuzioni del Vicepresidente.....	4
Art. 8 - Diritti dei Consiglieri.....	4
Art. 9 - Assenze, decadenza e sostituzione dei Consiglieri	4
Art. 10 - Diritto di voto degli Studenti.....	4
Art. 11 - Convocazione del Consiglio.....	4
Art. 12 - Modalità di convocazione del Consiglio	4
Art. 13 - Sede delle riunioni e pubblicità delle sedute	5
Art. 14 - Formazione dell'ordine del giorno	5
Art. 15 - Validità delle sedute e modalità delle votazioni.....	5
Art. 16 - Facoltà di parola	5
Art. 17 - Variazioni e aggiunte all'o.d.g.	5
Art. 18 - Consultazione degli altri soggetti	6
Art.19 - Materia di deliberazione del Consiglio di Istituto	6
Art. 20 - Processo verbale e pubblicazione degli atti.....	7
Art. 21 - Mozioni e interrogazioni	8
Art. 22 - Rinvio	8
Art. 23 - Validità e durata del presente regolamento	9
Normativa di riferimento:	9



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 3 di 9

Art. 1 - Il Consiglio

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola: fatte salve le competenze specificatamente attribuite al Collegio dei Docenti e ai Consigli di Classe, ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza.

Art. 2 - Nomina dei Consiglieri

I consiglieri sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico sulla base delle elezioni ordinarie e suppletive.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, giunto alla scadenza triennale o quelle suppletive, vengono indette dal Dirigente Scolastico, nella data fissata dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 3 - Elezione del Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori nella prima votazione; qualora non si raggiunga il quorum fissato, viene eletto a maggioranza relativa nelle successive votazioni.

In caso di parità dei voti si procederà a successive votazioni sino a che un candidato raggiunga i voti necessari.

In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, nella prima seduta utile si procederà a nuove elezioni.

Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice-presidente avvengono a scrutinio segreto.

Art. 4 - Elezione del Vicepresidente

Il vice-presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, in separata votazione.

Qualora, per indisponibilità dei rappresentanti dei genitori, non sia possibile eleggere il Vice-presidente, le sue funzioni sono svolte dal genitore più anziano anagraficamente.

In assenza dell'intera componente dei genitori, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere presente anagraficamente più anziano.

L'elezione del Vice-presidente - se non avvenuta in precedenza - deve essere d'ufficio posta nuovamente all'ordine del giorno della prima riunione di ciascun anno scolastico e di qualsiasi altra riunione su richiesta di un consigliere della componente genitori.

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantirne una gestione democratica ed efficiente e la piena realizzazione dei suoi compiti. Convoca il Consiglio, ne formula l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 6 - Prerogative del presidente

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, fatta eccezione per i luoghi in cui si svolgono le lezioni, può disporre dei servizi di segreteria per svolgere i compiti inerenti al suo ufficio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituzione Scolastica.



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 4 di 9

Art. 7 - Attribuzioni del Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce temporaneamente in tutte le sue funzioni il Presidente, in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza.

Art. 8 - Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri possono – durante l'orario di apertura degli Uffici o su appuntamento per le questioni più complesse – esaminare gli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio, e hanno diritto di averne gratuitamente copia cartacea o copia informatica in coerenza con la normativa vigente.

Ogni Consigliere – nelle forme stabilite dal successivo art. 21 – può chiedere al Presidente della Giunta informazioni e spiegazioni sullo stato di esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate. Il Presidente della Giunta fornisce la risposta, che deve essere scritta se espressamente richiesto, entro quindici giorni dal ricevimento.

L'Ufficio di Segreteria provvede a garantire le comunicazioni fra i Consiglieri e fra i Consiglieri e tutte le componenti dell'Istituto, diffondendo con la massima tempestività tutte le comunicazioni a loro indirizzate che pervengano al protocollo.

Art. 9 - Assenze, decadenza e sostituzione dei Consiglieri

Il Presidente accerta la decadenza dei membri eletti del Consiglio e predispone la loro sostituzione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, procedendo con la massima tempestività.

I motivi che giustificano l'assenza dalla seduta devono essere comunicati dall'interessato al Presidente oppure al Dirigente Scolastico.

In caso di assenza temporanea o di impedimenti del Dirigente scolastico è prevista la sua sostituzione con il docente da lui delegato.

I membri eletti che risultano assenti senza giustificati motivi a TRE sedute consecutive del Consiglio di Istituto decadono dalla carica e vengono sostituiti, se necessario, ricorrendo alle elezioni suppletive.

Art. 10 - Diritto di voto degli Studenti

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo su deliberazioni di spesa; hanno comunque voto consultivo.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria nel periodo settembre-giugno.

Il Presidente è inoltre obbligato a convocare sollecitamente l'Organo, con all'ordine del giorno (di seguito denominato "o.d.g.") gli argomenti proposti:

- a. su richiesta della Giunta;
- b. su richiesta del Collegio dei Docenti;
- c. su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso;
- d. su richiesta del Comitato degli studenti o dei genitori, se regolarmente costituiti.

Le richieste di riunioni straordinarie devono essere scritte e motivate.

Art. 12 - Modalità di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio deve essere trasmessa via e-mail ai Consiglieri a cura degli Uffici di Segreteria e pubblicata sul sito della scuola con un preavviso di almeno otto giorni di calendario, salvo casi d'urgenza che andranno adeguatamente motivati in apertura della riunione. La



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 5 di 9

convocazione indicherà l'o.d.g. e conterrà le indicazioni per visionare nella sezione riservata del sito tutta la documentazione necessaria a una proficua discussione e all'assunzione da parte del Consiglio di decisioni consapevoli.

Al fine di facilitare la partecipazione dei Consiglieri alle sedute, al termine di ogni riunione, il Presidente, sentiti i consiglieri, può stabilire la data della successiva riunione.

Art. 13 - Sede delle riunioni e pubblicità delle sedute

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto.

Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, pertanto sarà riservata al pubblico una parte della sala. L'ammissione del pubblico nei locali del Consiglio è disciplinata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Quando si discute di questioni concernenti persone, la seduta è segreta e nella lettura del verbale nella riunione successiva questa parte viene omessa a meno che la persona interessata non richieda altrimenti.

Art. 14 - Formazione dell'ordine del giorno

L'o. d. g. della convocazione è formulato dal Presidente, dopo aver sentito il Presidente della Giunta, e deve essere corredato dagli elementi individuati nel precedente art. 12.

Su richiesta degli altri soggetti di cui all'art. 11 del presente regolamento, un determinato argomento deve essere posto a integrazione dell'o.d.g. nella prima riunione utile.

Qualora l'o.d.g. non venga esaurito, la riunione è aggiornata non oltre i SETTE giorni lavorativi successivi, per il suo completamento.

Devono essere evitate dizioni vaghe tra i punti all'o.d.g.

Art. 15 - Validità delle sedute e modalità delle votazioni

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

In chiusura di discussione su ciascun punto, la Presidenza mette in votazione le proposte sollecitando prima i voti favorevoli, poi quelli contrari e in ultimo gli astenuti. Segue la proclamazione del risultato.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'astensione è considerata voto non validamente espresso. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 16 - Facoltà di parola

Possono prendere la parola durante la seduta i Consiglieri e, ogni volta il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti se concedere la parola, a chiunque del pubblico ne faccia richiesta.

Art. 17 - Variazioni e aggiunte all'o.d.g.

Per affrontare argomenti che non siano all'o.d.g. e deliberare su di essi è necessaria una delibera a maggioranza dei componenti in carica del CDI; per variare l'ordine degli argomenti in discussione o per sospendere e/o rinviare la discussione su argomenti previsti all'o.d.g. – salvo il caso di assenza del numero legale – è necessaria una delibera a maggioranza dei presenti.



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 6 di 9

Art. 18 - Consultazione degli altri soggetti

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola, le assemblee del personale, degli studenti e dei genitori, o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.

Inoltre, autonomamente o su richiesta del CDI, il Presidente del Consiglio di Istituto, d'intesa con il Dirigente scolastico, può invitare alle riunioni coloro che, interni o esterni all'Istituto, siano ritenuti in grado di fornire elementi utili di informazione e di conoscenza su determinati argomenti.

I soggetti di cui al comma precedente intervengono alla riunione limitatamente allo specifico punto all'o.d.g. per il quale la loro presenza è richiesta. Per favorirne la partecipazione, il Presidente avrà l'accortezza di articolare opportunamente la sequenza dei punti all'o.d.g.

Ad eccezione del Dirigente Scolastico, membro di diritto del Consiglio, è esclusa la partecipazione stabile e continuativa ai lavori del Consiglio di persone NON elette.

Art.19 - Materia di deliberazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'esplicitamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 7 di 9

Il Consiglio di Istituto delibera nell'attività negoziale in ordine:

- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università all'eventuale individuazione del superiore limite di cui all'art. 34, comma 1¹;
- all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Art. 20 - Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni. Esso deve riportare le modalità di svolgimento delle operazioni, le opinioni ed i giudizi espressi dai singoli interventi riproponendo, in ogni caso, fedelmente anche se succintamente, i fatti significativi emersi nella seduta, in rapporto all'oggetto di discussione.

Le delibere devono essere chiare ed inequivocabili e sono numerate progressivamente a partire dall'inizio di ogni anno finanziario.

Dopo l'indicazione numerica dei favorevoli, dei contrari o degli astenuti a una votazione, su esplicita richiesta degli interessati dovranno essere trascritti i loro nomi con l'indicazione di voto; e in qualsiasi fase ciascun Consigliere potrà chiedere che venga messa a verbale una sua dichiarazione scritta o dettata al momento concernente la discussione e/o la deliberazione.

¹ Art.34, comma1: Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.

Comma5: Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 8 di 9

I verbali delle sedute, a cura del Dirigente Scolastico, saranno raccolti e rilegati al termine di ogni anno finanziario.

A cura del Dirigente Scolastico saranno prodotti gli estratti delle singole delibere per essere pubblicati nel sito web dell'Istituto dove resteranno ad libitum tranne i casi diversamente disciplinati.

Il verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente, deve essere sottoposto all'approvazione in apertura della seduta successiva.

Sono omessi dalla pubblicazione dati soggetti alla legge sulla privacy.

Chiunque ne abbia interesse ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni può ottenere dagli Uffici di Segreteria della scuola copia cartacea degli atti pubblicati, nel rispetto della privacy.

Le parti del verbale concernenti dati di cui è vietata la diffusione sono agli atti nell'Ufficio di Presidenza, a disposizione degli aventi diritto e sono coperti dal segreto d'ufficio e pertanto ne è espressamente vietata la divulgazione.

Art. 21 - Mozioni e interrogazioni

Possono presentare interrogazioni e/o mozioni:

- a. ogni singolo Consigliere d'Istituto;
- b. ciascun Consiglio di Classe;
- c. ciascun Dipartimento disciplinare;
- d. l'assemblea dei genitori o il comitato dei genitori, se regolarmente costituito;
- e. l'assemblea degli studenti o il comitato studentesco, se regolarmente costituito;
- f. l'assemblea del personale ATA;
- g. il Collegio dei Docenti.

Il Presidente, dopo la votazione sul verbale della seduta precedente, comunica le interrogazioni e le mozioni pervenute.

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Istituto o al Presidente della Giunta Esecutiva per:

- a. sapere se e quali provvedimenti siano stati presi o si intendano adottare in relazione ad argomenti specifici;
- b. avere informazioni o spiegazioni su un determinato argomento;
- c. conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

L'interrogazione può essere orale o scritta. La risposta, che deve essere scritta se espressamente richiesto, va data non oltre la seduta del Consiglio successiva a quella in cui l'interrogazione è stata comunicata. In caso di risposta scritta, questa deve essere trasmessa anche a tutti gli altri Consiglieri.

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

Ogni mozione va presentata per iscritto e deve essere votata non oltre la seduta successiva del Consiglio, salvo che non venga ritirata dal firmatario.

Le mozioni possono essere illustrate e vanno votate secondo l'ordine di presentazione.

Ogni consigliere può intervenire per non più di cinque minuti su ogni mozione.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le norme vigenti in materia.



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RGLM02

Rev. 2 del 22/01/14

Pagina 9 di 9

Art. 23 - Validità e durata del presente regolamento

Il presente regolamento ha validità fino al riordino degli Organi Collegiali, salvo diverse disposizioni superiori.

A partire dalla sua entrata in vigore, esso potrà subire integrazioni o variazioni col voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica.

Tale regolamento ha validità il giorno successivo la sua approvazione avvenuta il 22 gennaio 2014 con delibera n. 6.

Normativa di riferimento:

Articolo	1	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.10 del D.L.vo 297/1994;➤ Art. 33 del D.I. n.44/2001
Articolo	2	<ul style="list-style-type: none">➤ C.M. 192/2000;➤ Art.34, 37, del D.L.vo 297/1994;➤ 47, comma 2 dell'O.M.. 215/1991;➤ O.M. 277/1998
Articolo	3	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.8 del D.L.vo 297/1994;
Articolo	5	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.10 e 13 del D.L.vo 297/1994
Articolo	9	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.3, 8, 10, 35 del D.L.vo 297/1994;➤ Art.51,53 dell'O.M. 215/1991
Articolo	10	<ul style="list-style-type: none">➤ Art. 8, 10 del D.L.vo 297/1994;
Articolo	11	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.13, comma 4 del D.L.vo 297/1994;➤ Art.15, comma 2 del D.L.vo 297/1994
Articolo	13	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.42 del D.L.vo 297/1994;
Articolo	19	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.10 del D.L.vo 297/1994;➤ Art.34 del D.I. n.44/2001
Articolo	20	<ul style="list-style-type: none">➤ Art.43 del D.L.vo 297/1994;